

**Misure specifiche di conservazione del SIC IT4060018
Adriatico settentrionale - Emilia-Romagna**

**Misure di riduzione dello sforzo pesca attualmente adottate nel
Bacino Nord Adriatico**

Le attuali misure che limitano lo sforzo di pesca nella regione del Nord Adriatico possono influire positivamente sulle possibilità di interazione con le specie oggetto di tutela in quanto limitano il rischio di incontro.

In particolare, nelle marinerie venete ed emiliano-romagnole vengono svolte le attività di pesca in mare con draga idraulica, con reti a traino (strascico con divergenti, volanti, ramponi) o con attrezzi da posta (nasse, nassini, grandi cogolli, reti), ami e lenze.

Di seguito, si riporta una sintesi della normativa relativa ai fermi tecnici delle attività di pesca marittima nell'ambito del Distretto di pesca del Nord Adriatico (istituito con DM del MiPAAF del 23 febbraio 2010).

Pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica

In sintesi, facendo distinzione tra pesca delle vongole e pesca dei fasolari (questi ultimi presenti solo nell'areale veneto) si ha che:

- le vongole sono soggette a 2 mesi di fermo tecnico obbligatorio da effettuare tra aprile e ottobre (il periodo viene deciso ed indicato annualmente dai due Consorzi di Gestione);
- da diversi anni le vongole effettuano 1 fermo tecnico aggiuntivo volontario non retribuito la cui durata è pianificata di anno in anno;
- ai sensi del DM 27.12.2016 la quota massima di cattura di *Chamelea gallina* è stata ridotta a 400 kg/giorno per massimo 4 giorni/settimana, rispetto ai 600 kg/giorno precedenti per 5 giorni/settimana;
- si evidenzia che la quota giornaliera di prelievo delle vongole viene decisa in base alle richieste di mercato, in modo da non pescare quantitativi eccedenti;
- le fasolare sono soggette a due mesi di fermo tecnico obbligatorio da effettuare entro l'anno solare e solitamente viene praticato un fermo quindicinale da ripetere 4 volte.

Pesca con reti a traino, comprendente le reti a strascico a divergenti, rapidi, reti gemelle a divergenti, viene gestita a livello ministeriale.

Tale tipologia di pesca nell'areale del Distretto di pesca del Nord Adriatico è tenuta al rispetto delle seguenti disposizioni:

- fermo di pesca biologico della durata di 42 giorni nel periodo estivo (nel periodo fine luglio - ottobre);

- la pesca è vietata durante i giorni di sabato, domenica e festivi;
- nelle settimane di fermo tecnico successive ai giorni consecutivi di fermo biologico, la pesca è vietata anche di venerdì; a scelta dell'armatore si vieta un altro giorno oppure il peschereccio non deve superare le 60 ore di attività settimanale;
- nei rimanenti mesi l'attività di pesca non deve superare le 72 ore settimanale ed essere distribuita in 5 giorni oppure in 4 giorni a scelta dell'armatore;
- dalla data del 30 luglio al 31 ottobre è vietata la pesca con strascico e volanti entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia ovvero con una profondità d'acqua inferiore a 60 m. In deroga a quanto indicato, per le unità iscritte in IV categoria (reti da posta) abilitate alla pesca costiera locale entro le 6 miglia dalla costa e per le unità con lunghezza fuori tutto fino a 15 m, il divieto è ridotto a 4 miglia dalla costa;
- fermo aggiuntivo obbligatorio di 30 giorni per le volanti nel periodo primaverile (da fine aprile), secondo le limitazioni disposte dalla Raccomandazione n. 42/2018/8 della Commissione Generale per la Pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) relativa al Piano di gestione pluriennale per la pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 17 (Adriatico settentrionale).

Pesca con attrezzi da posta, quali nasse, nassini, grandi cogolli o reoni e reti fanno riferimento a normative locali emanate dalle singole Capitanerie di Porto, con l'eccezione delle reti normate.

In dettaglio si può, comunque, riassumere in via generale:

- la pesca coi grandi cogolli o reoni si svolge tra marzo e metà maggio e gli operatori posizionano gli attrezzi in postazioni predefinite. Questo tipo di pesca viene normato da Ordinanza della Capitaneria di Porto. Non sono previsti fermi tecnici;
- la pesca con nasse si effettua da aprile a luglio, viene normato da Ordinanza della Capitaneria di Porto e non sono previsti fermi tecnici;
- la pesca coi nassini riguarda le specie lumachina (*Nassarius mutabilis*) e cicala di mare o canocia (*Squilla mantis*) e viene normata da Ordinanza della Capitaneria di Porto; non sono previsti fermi tecnici;
- la pesca con le reti da posta viene praticata generalmente sotto costa e sporadicamente a largo ed è regolamentata dal DM del MiPAAF del 10/06/2004 e dalle disposizioni comunitarie entrate successivamente in vigore con il Reg. CE 1967/06; non sono previsti fermi tecnici.

Ulteriori misure di conservazione

Nel Sito di Importanza Comunitaria IT4060018 *Adriatico settentrionale - Emilia-Romagna* sono vietati gli interventi, le attività e le opere che possano compromettere la salvaguardia dell'ambiente marino tutelato, con particolare riguardo agli habitat

e alle specie di interesse comunitario tutelati ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e, nello specifico, alle tartarughe marine e ai tursiopi per i quali il sito stesso è stato istituito.

Di seguito, sono riportati i fondamentali obblighi e divieti specifici per la tutela del sito stesso e delle specie in esso presenti.

Divieti

- a) Divieto di utilizzare palangari e lenze ad amo singolo e plurimo, sia per i pescatori professionisti che per i pescatori dilettantistico-sportivi;
- b) Divieto di realizzare nuovi impianti eolici a mare;
- c) Divieto di realizzare attività di prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi su tutto il territorio del SIC;
- d) Divieto di praticare windsurf, kitesurf, sci nautico, moto d'acqua, rimorchio a motore di attrezzature per il volo (aquiloni, paracaduti ascensionali e dispositivi similari) e di organizzare manifestazioni nautiche e motonautiche;
- e) Divieto di avvicinarsi volontariamente a tartarughe marine e tursiopi, a meno che non siano gli stessi esemplari ad avvicinarsi alle imbarcazioni o alle persone;
- f) Divieto di catturare e somministrare alimenti agli esemplari di tartarughe marine e tursiopi;
- g) Fatta eccezione per i mezzi a motore dediti alla pesca professionale, è vietato transitare a tutti i mezzi nautici, a motore e non, ad una velocità superiore ai 8 nodi; tale velocità potrà essere superata in caso di condizioni meteomarine avverse o per il verificarsi di problemi di sicurezza e di salute a bordo che implicino la necessità di un rientro immediato in porto;
- h) Divieto di svolgere qualsiasi attività di pesca nell'area SIC attualmente coincidente con il poligono militare di tiro "Foce Reno" (echo 346).

Obblighi

- a) comunicare il rinvenimento di esemplari di tartarughe marine e tursiopi morti, feriti o vivi, ma in difficoltà, alle Capitanerie di Porto territorialmente competenti o ai centri di recupero autorizzati;
- b) mantenere una rotta rettilinea quando le reti a strascico e a traino sono in attività;
- c) contrassegnare con TAG le reti da posta e le altre attrezzature da posta;
- d) applicare alle attrezzature da pesca attualmente in uso gli strumenti di riduzione di bycatch per le tartarughe qualora ritenuti efficaci come misure di mitigazione nell'ambito dell'applicazione delle attività di studio e monitoraggio indicate negli interventi attivi.

Interventi attivi e buone prassi

- a) Coinvolgere i rappresentanti del mondo della pesca professionale e dell'acquacoltura da parte dell'Ente gestore del SIC marino e nell'eventuale modifica e ridefinizione delle misure di mitigazione, secondo quanto verrà stabilito da apposito protocollo di intesa da stipularsi a cura della Regione Emilia-Romagna;
- b) Effettuare studi per l'applicazione degli strumenti di selezione e di mitigazione degli impatti sulle tartarughe marine e a sui tursiopi;
- c) Conferire gli animali non rilasciabili e/o le carcasse agli enti preposti previo accordo con le Capitanerie di Porto, al fine di accertare le cause delle ferite o delle morti. In caso di animali vivi, assicurare adeguate condizioni di benessere agli animali provvedendo al loro rilascio e/o al loro conferimento presso centri di recupero segnalando entrambi gli eventi agli enti competenti;
- d) Predisporre strutture per lo stoccaggio in sicurezza delle tartarughe catturate vive prima del loro conferimento ai centri di recupero, senza compromettere, rallentare od ostacolare le attività dei pescatori;
- e) Sostenere economicamente le imprese ittiche che utilizzano strumenti di selezione ed eventuali dissuasori o strumenti di riduzione del bycatch;
- f) Sostenere economicamente e promuovere la pesca sostenibile, anche attraverso eventuali certificazioni di sostenibilità, secondo standard accreditati quali MSC o "Friends of the Sea". È possibile implementare ulteriormente questo sforzo cercando di estenderlo anche ad altri strumenti e ampliandolo con sistemi di certificazione volontaria, grazie anche a finanziamenti (es. FEAMP) che consentano un adeguato riscontro economico e che favoriscano un contatto diretto con il consumatore in modo tale da migliorare la valorizzazione economica del prodotto ittico;
- g) Sostenere economicamente le imprese di pesca e di acquacoltura in caso di accertati danni derivanti dalla presenza di tartarughe e tursiopi nell'area del SIC marino;
- h) Promuovere una partecipazione attiva, mediante incontri pubblici con i soggetti portatori di interesse e, in particolare, con i diversi comparti della pesca, durante le fasi di revisione delle misure di conservazione e di gestione di tali specie;
- i) Favorire l'organizzazione di corsi informativi teorico-pratici e di aggiornamento destinati ai pescatori e agli altri stakeholders per il monitoraggio degli animali in mare, per la gestione degli animali soccorsi e l'uso di strumenti di mitigazione, al fine di ridurre la possibile mortalità. Tali attività devono essere estese anche ad altri soggetti quali diportisti, pescatori sportivi, imprese di trasporti. Le attività di formazione devono

fornire informazioni anche utilizzando i dati elaborati dagli enti di ricerca e di monitoraggio;

- j) Implementare le attività di formazione, divulgazione e informazione al pubblico integrando le attività di pesca-turismo con quelle di dolphin-watching attraverso un'adeguata formazione e rispetto delle regole internazionali che regolano tali attività;
- k) Sostenere economicamente le attività di ricerca scientifica, di monitoraggio a terra (spiaggiamenti) e in mare (free-ranging e catture accidentali) anche con la partecipazione delle imprese di pesca: tali attività dovrebbero essere rese continue e sistematiche, al fine di identificare densità, abbondanza e distribuzione delle popolazioni animali. Definire gli indici di cattura accidentale attraverso un costante monitoraggio a terra e in mare, analizzando i dati per singoli attrezzi e i dati di mortalità. Inoltre, devono essere assicurati i Programmi di Monitoraggio di cui all'art. 11 del D. Lgs. 190/10, così come definiti dall'Italia nel D.M. 11 febbraio 2015 (Accordo Quadro tra il MATTM e le 15 Regioni costiere italiane). Il coordinamento e la definizione delle attività di monitoraggio e di ricerca saranno effettuati dalla Regione, coinvolgendo direttamente le imprese di pesca. I pescatori parteciperanno attivamente a tali iniziative, fornendo informazioni ed utilizzando strumenti rapidi ed efficaci (App dedicate, websites, ecc.);
- l) Promuovere e coinvolgere tutti gli stakeholders in attività dimostrative e in progetti di ricerca riguardanti i diversi impatti che minacciano lo stato di conservazione dei tursiopi e delle tartarughe. In particolare, proseguire nelle buone prassi riguardanti la raccolta del marine litter (rifiuti marini) e delle ghosts nets (reti fantasma) che rappresentano un pericolo imminente e concreto. Tali azioni devono riguardare tutti i soggetti portatori di interesse e non solo i pescatori professionisti che già partecipano attivamente alle campagne "fishing for litter" e che sono stati coinvolti in progetti di riduzione della presenza delle plastiche in mare. In tal senso è importante che i rifiuti raccolti in mare siano classificati come generici e non speciali e che la loro gestione non comporti oneri ulteriori per i pescatori che, invece, si fanno carico di un insostituibile servizio a beneficio di tutto l'ecosistema marino e della collettività;
- m) Definire ed applicare un protocollo per il recupero delle tartarughe in difficoltà;
- n) Sostenere la Rete di Spiaggiamento Interregionale, tra Veneto ed Emilia-Romagna, in modo tale che sia in grado di intervenire con protocolli e procedure uniche ed armonizzate per fornire le informazioni necessarie alla gestione e per garantire un monitoraggio adeguato rispetto a tutte le cause (antropiche e non) che determinano gli spiaggiamenti.